

Credito imposta per adeguamento registratori telematici

Con il provvedimento n. 231943, pubblicato il 23 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del **credito d'imposta** per l'adeguamento di **registratori telematici** e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l'iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.

Il bonus, introdotto dall'art. 8 del DL 176/2022 (c.d. DL "Aiuti-quater"), ammonta al **100%** della **spesa** sostenuta per l'intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di **50 euro** per ogni strumento.

Come previsto dalla norma e come riportato nel provvedimento, il credito può essere utilizzato in **compensazione** mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all'art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione del contributo può avvenire soltanto a decorrere dalla prima **liquidazione periodica IVA** successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell'apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Per rendere definitivamente operativa l'agevolazione, consentendo l'utilizzo in compensazione del tax credit è stato

istituito il codice tributo:

- **“7032”** denominato *“Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”*.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto **nella sezione “Erario”**, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con **l’anno di sostenimento della spesa**, nel formato “AAAA”.

Sempre a proposito dell’utilizzo, il provvedimento dispone che il modello F24 debba essere presentato **esclusivamente** tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda, infatti, il **monitoraggio** delle compensazioni effettuate.

L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà **scartato** nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’**ordine cronologico** di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti **incapiente** rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, § 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (...) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Altro elemento indispensabile per beneficiare del contributo concerne il fatto che il pagamento del corrispettivo per

l'adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire "con **modalità tracciabile**".

Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli "altri **strumenti di pagamento elettronico** disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente" (cfr. ancora provv. n. 72303/2018).

Nuova lotteria degli scontrini "istantanea"

Una delle più significative novità che interesseranno il concorso nazionale così come "aggiornato" dall'art. 18 del DL 36/2022, riguarda l'introduzione della **lotteria "istantanea"**, che dovrebbe permettere di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale. Chi lo desidera potrà invece scegliere di partecipare alla "tradizionale" estrazione "**differita**" (che prevede premi settimanali, mensili e annuali).

I registratori telematici, i server RT e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dovranno, quindi, tra l'altro, poter generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.

Per questo motivo si è reso necessario il processo di adeguamento che comporterà il sostenimento di oneri alla cui copertura, almeno parziale, è finalizzato il credito d'imposta.

Si ricorda che possono partecipare al concorso i **privati consumatori maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato,

che utilizzino per l'acquisto strumenti di pagamento elettronici. L'art. 18 del DL 36/2022 ha disposto altresì che per l'ammissione al concorso sia necessario che i soggetti effettuino gli acquisti con "metodi di **pagamento elettronico** di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione".

(MF/ms)